Nuova
PROPOSTA
n. 1/2
2020

UNEBA
Unione nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale
www.uneba.org

70 ANNI DI UNEBA
un lungo percorso, aggiungendo al *curare* il *prendersi cura*

all'interno:

- Università del Terzo Settore
- Legge di bilancio 2020
- Legge Gelli e rischi nell'attività sociosanitaria
- Convegno UNEBA su riforma del Terzo Settore
- Rapporto ISTAT sulla disabilità
- Contratto UNEBA

anno XLVI - Poste Italiane SpA - spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC ISSN 2532-8344

1950-2020
70 anni fa nasceva l'Uneba

Durante lo storico periodo della ricostruzione italiana i nostri padri fondatori avvertirono la necessità di dar vita ad una associazione di enti e fondazioni affinchè si costruissero occasioni di confronto, di crescita e di collegamento fra le realtà del mondo assistenziale operanti nel solco della dottrina sociale della Chiesa.

E' in stampa la pubblicazione, curata dal nostro presidente onorario Maurizio Giordano su ***"L'Uneba nella storia dell'assistenza***" Nel corso dell'anno non mancheranno le occasioni per ricordare questo importante anniversario.

Possiamo tracciare un bilancio positivo sull'attività della nostra associazione nel corso del 2019. Sia a livello nazionale che nelle realtà regionali le iniziative di informazione sulle tematiche che ci riguardano sono cresciute coinvolgendo un sempre maggior numero di associati. Aumenta la consapevolezza sulla necessità di investire sulla formazione di qualità, culminata nella costituzione dell'Università degli enti e delle imprese sociali del terzo settore a cui Uneba crede e si adopererà per far crescere il nostro mondo.

Particolare rilievo è da assegnare ai convegni nazionali: a **Lucca** in aprile abbiamo affrontato il tema della psichiatria riabilitativa e a settembre a **Rimini** ci siamo addentrati nelle problematiche del pianeta anziani.

Abbiamo molto da fare anche in preparazione del nostro congresso che il consiglio nazionale ha deciso di tenere l'anno prossimo. Il confronto con le istituzioni ai vari livelli continua. Con le altre associazioni, nostre sorelle, non mancheranno occasioni per far fronte comune a sostegno di richieste utili. Cominceremo con rivendicare la necessità di destinare al sociosanitario parte delle risorse aggiuntive (2 miliardi) destinate dalla legge di bilancio 2020 al FSN. Chiederemo che almeno 300 milioni, da ripartire fra le regioni, venga destinato al potenziamento degli interventi per la non autosufficienza e la disabilità.

Si sta concludendo la lunga trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. Slittano ancora i tempi di applicazione dei vari adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore. Avremo l'occasione di approfondire le varie tematiche nel convegno di **Firenze del 2 aprile.**

Il **21 e 22 maggio a Varese** discuteremo delle innovazioni nelle cure e nei servizi per l'Alzheimer. **Il 2 e 3 ottobre a Padova** (capitale europea del volontariato per il 2020), ci confronteremo con il vasto mondo del volontariato.

La capacità di trasformarsi è la chiave del percorso evolutivo in natura. Anche nel nostro settore, se vogliamo rispondere ai nuovi bisogni sociali, sanitari ed assistenziali, dobbiamo evolverci, trasformarci, adattarci alle necessità delle persone e delle famiglie. Ad esempio: nei nostri convegni e incontri sosteniamo l'importanza di trasformare le residenze socio-sanitarie per anziani in centri multiservizi. Lo dobbiamo fare. Lo stesso vale per l'assistenza domiciliare. Certo, non è facile e non sempre le regioni e i comuni sono sensibili sul tema e vi destinano risorse residuali. Faccio notare che sono prevalentemente gli enti, le cooperative e le associazioni no-profit a svolgere tali attività nelle comunità, a domicilio e nei territori. Ma soprattutto così è possibile intercettare povertà nascoste e solitudini nascoste. Anche questo è scritto, da sempre, negli statuti, nei programmi e nelle nostre "mission" . Con l'entrata in vigore del nuovo contratto avremo la possibilità di potenziare le prestazioni domiciliari con miglioramenti della qualità delle prestazioni offerte e con maggiori risparmi.

Il nostro sito nell'affermarsi sempre più come valido strumento di informazione, registra un significativo aumento degli accessi quotidiani alle notizie e ai servizi.

Buon lavoro a tutti.

Franco Massi

QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2020

Si ricorda agli associati che gli importi e le modalità di pagamento delle **quote di adesione a Uneba per l'anno 2020**, con un lieve aumento rispetto agli anni pregressi, sono riportate sul sito internet alla pagina ***www.uneba.org/come-associarsi***.

Università del Terzo Settore: una sinergia tra imprese sociali e Università

di Andrea Blandi *

Il 10 gennaio 2020 è stato inaugurato l'inizio delle attività dell'Università degli Enti e Imprese Sociali del Terzo Settore (UTS), nata con il sostegno di UNEBA. Presentiamo la sua missione didattica, di ricerca sociale e di trasferimento di competenze sul territorio.

La Mission di UTS

L'Università Enti e Imprese Sociali del Terzo Settore, in forma abbreviata UTS®, è un attività di alta formazione e di ricerca sociale organizzata come Accademia e Scuola di merito promossa e gestita da Campus Leonardo S.r.l., collegata al Consorzio Zenit. Essa nasce grazie ad un rapporto di convenzione con l'Università telematica Leonardo Da Vinci (UNIDAV), il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento, con la Scuola di Scienze dell'Educazione S. Giovanni Bosco (SED), la Scuola di Psicoterapia Integrata di Massa (SPI) e altre istituzioni universitarie per organizzare l'istruzione superiore, la ricerca scientifica e la terza missione a sostegno della *mission* degli enti del Terzo settore. L'immagine rappresentata nel marchio di UTS è un ponte, a simboleggiare la sinergia tra gli enti del Terzo settore e le Università ed il collegamento con le comunità locali nelle quali gli enti svolgono la loro attività.

A favore dei giovani, delle imprese e delle Università

UTS, promuovendo la collaborazione tra gli Enti del Terzo Settore e l'Università, si pone tre obiettivi principali:

1. promuovere lo sviluppo di competenze professionali negli studenti attraverso la costruzione condivisa dei percorsi curriculari e l'offerta di attività professionalizzanti integrative e complementari;
2. offrire un servizio di alta formazione agli abitanti delle c.d. "aree interne" (ossia le aree distanti dai centri di agglomerazione, ma dotate di risorse alternative e con elevato potenziale di attrazione) al fine di promuoverne l'inclusione sociale e lavorativa e incoraggiare uno sviluppo economico sostenibile;
3. sostenere la ricerca e il trasferimento dei risultati scientifici a favore e in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore al fine di promuoverne la competitività.

L'Offerta formativa

UTS svolge tre tipologie di attività didattiche:

1) **attività formative fondamentali**, ossia percorsi formativi post-diploma;
2) **attività formative integrative**, ossia percorsi professionalizzanti in ambiti tematici inerenti le arre di intervento degli Ets;
3) ***learning experiences***, attraverso la realizzazione di tirocini altamente professionalizzanti attraverso imprese organizzate per finalità formative (c.d. imprese di insegnamento);
4) progetti di ***learning services:*** sono attività di volontariato finalizzate a far acquisire, mentre si svolge un servizio di pubblica utilità, competenze professionali e promuovere la formazione del capitale umano.

Tra le diverse proposte formative si segnalano:

- **il Corso di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza (Classe LMG/01)**, in collaborazione con UNIDAV che, oltre ad offrire gli sbocchi professionali tipici di questa laurea, prepara lo studente ad assumere ruoli di dirigenza nelle imprese e a diventare giurista d'impresa;
- **il Corso di laurea di primo livello in gestione aziendale part-time (Classe di laurea L-18)**, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento. E' destinato soprattutto a studenti lavoratori, con lezioni svolte in orario serale e dove il percorso di studi dura quattro anni anzi-

* *Presidente della Commissione formazione e ricerca di UNEBA.*

ché tre. Al termine del corso, i laureati potranno indirizzarsi verso la carriera manageriale in organizzazioni economiche operanti in svariati settori come assistenti alla direzione generale, in posizioni di responsabilità nelle aree amministrativa e finanziaria, commerciale e operativa di produzione. Inoltre, i laureati potranno decidere di proseguire la formazione nelle lauree magistrali in ambito economico-aziendale e in altri ambiti affini.

- **il Corso di laurea in Psicologia e il Corso di laurea in Scienze dell'educazione (Educatore professionale e Pedagogista)**, realizzati con la Scuola di Scienze dell'Educazione S. Giovanni Bosco (SED), affiliata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.
- **il Corso di specializzazione presso la Scuola di Psicoterapia Integrata**, diretta dal Prof. Vittorio Cigoli, con sede a Marina di Massa, all'interno del Campus Universitario della SED. Promossa dalla Cooperativa Sociale Sanicare, la Scuola è abilitata dal MIUR dal 2016.

Di anno in anno saranno attivati nuovi corsi di Laurea con i rispettivi percorsi di professionalizzazione di UTS nei diversi ambiti indicati nel codice del Terzo Settore

Come **formazione complementare**, UTS prevede **tirocini, laboratori e summer e winter school**.
UTS cura la costruzione di tirocini altamente professionalizzanti all'interno delle imprese aderenti ai Poli attraverso la definizione di un processo che stabilisce *ex ante* le modalità e i tempi di acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche richieste allo studente. In particolare, gli studenti potranno interagire con il quotidiano delle realtà più attive e innovative degli enti e delle imprese sociali del Terzo Settore (unendo teoria e pratica), educandosi a divenire attenti, sensibili e partecipi dei bisogni e delle conseguenti domande di educazione, di formazione, di assistenza e cura che provengono dal mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, dalle famiglie, dai giovani, dagli anziani e dalle persone con disabilità o con problemi di salute mentale.
Il riconoscimento delle attività svolte avviene attraverso il *diploma supplement*, un documento integrativo del titolo di studio che attesta le competenze sviluppate dallo studente e la loro rispondenza alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, in particolare, dal Terzo Settore.

UTS realizza anche corsi di formazione post-diploma per l'inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio (NEET, disoccupati e persone con disabilità) e programmi di *long life learning* (per l'aggiornamento professionale, lo sviluppo di competenze trasversali per adulti e per l'invecchiamento attivo).

Gli studenti si iscrivono ai corsi di Laurea triennale o di Laurea magistrale presso le rispettive Università ed in contemporanea ai rispettivi percorsi complementari di UTS. L'accesso ai percorsi di UTS sono aperti ad un numero programmato di studenti.

I Poli di formazione e ricerca sociale

UTS promuove la creazione di Poli di alta formazione e di ricerca sociale su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree del Paese più svantaggiate. Ogni Polo si configura come un'organizzazione fisico-tecnica finalizzata alla realizzazione di formazione universitaria e di ricerca da parte di uno o più Enti del Terzo Settore (Ets). Essendo costituito da Ets che mettono a disposizione le proprie strutture e servizi, rappresenta il centro di una rete di prossimità geografica per la creazione di percorsi formativi a favore delle aziende e dei cittadini del territorio, e per la condivisione di nuovi ambiti di ricerca. Affiliandosi a UTS, gli Ets possono:

1. creare nuovi percorsi formativi in collaborazione con UTS e le università convenzionate;
2. partecipare ad attività di ricerca e ai progetti di sviluppo e innovazione di UTS;
3. ospitare tirocini di alta qualità e progetti di *learning service*, previa la partecipazione a percorsi di valutazione delle competenze definiti da UTS;
4. accogliere le lezioni con modalità *face to face* o in teleconferenza per i corsi di laurea telematici;
5. ospitare le attività d'insegnamento, seminariali e laboratoriali assegnate dalla programmazione annuale e pluriennale di UTS;
6. divenire sede di esame per gli studenti del territorio iscritti alle lauree telematiche di UTS –UNIDAV;
7. partecipare alla creazione di un'offerta formativa di

tipo universitario calibrata sui bisogni di competenze professionali e imprenditoriali degli abitanti dei propri territori;
8. facilitare l'acquisizione di lauree e di altri titoli di studio da parte dei propri lavoratori;
9. avviare all'attività di docenza i propri professionisti stando attenti all'acquisizione dei requisiti ministeriali per la docenza;
10. sostenere l'inclusione sociale, lo sviluppo delle aree interne e così anche l'espansione dei propri servizi.

Organizzazione e autonomia dei Poli

Gli Enti interessati a costituire un Polo UTS organizzano le proprie attività sulla base dei principi delle comunità di pratica e, quindi, con un orientamento alla riflessione scientifica sull'appropriatezza delle pratiche utilizzate e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze accumulate. I Poli individuano la forma istituzionale più confacente agli interessi degli enti che lo costituiscono (associazione, consorzio, ecc.). Ogni Polo è tenuto a nominare un rappresentante ed è dotato di autonomia economica, amministrativa e finanziaria ed è responsabile della sostenibilità economico-finanziaria delle attività didattiche e di ricerca da esso avviate. La gestione dell'attività educativa, formativa e di ricerca avviene sulla base di una programmazione condivisa con UTS e gli altri Poli attraverso il Comitato di indirizzo e di programmazione.
I rapporti tra UTS e i Poli sono regolati da rapporti di *joint venture* tra Campus Leonardo e gli enti promotori dei Poli stessi.
Attualmente sono in fase di progettazione e organizzazione i Poli di Firenze, Calambrone (PI), Cavriglia (AR) e Massa in Toscana e quelli di Milano e Colorina (SO) in Lombardia, di Siracusa (SR) Sicilia. Ma si sta già valutando la creazione di Poli ulteriori, anche nelle aree del Centro-Sud Italia.
Oltre ai Poli, con le funzioni formative e di ricerca sociale già descritte, sul territorio potranno esistere anche **Centri** che si occuperanno esclusivamente di ricerca e **Desk**, ossia delle sedi nelle quali si promuovono le attività e le iniziative di UTS, soluzione ipotizzabile per gli enti che volessero compiere un primo passo per arrivare gradualmente alla creazione di un Polo.

La terza missione: l'attività di ricerca

UTS sostiene la ricerca e la terza missione delle Università convenzionate nelle aree di intervento proprie degli Enti del Terzo Settore e in collaborazione con essi, mediante il trasferimento dei risultati scientifici alla società, grazie alla costruzione di nuove attività con finalità sociali.
L'attività di ricerca sarà portata avanti principalmente attraverso:
- progetti di ricerca-intervento;
- l'istituzione di dottorati condivisi;
- la creazione di partenariati forti per la partecipazione a bandi pubblici e privati nazionali ed europei su ricerca e innovazione.

La creazione di partenariati forti su obiettivi di ricerca e innovazione condivisi e la rete di relazioni scientifiche offerta dai Poli garantirà il possesso delle competenze necessarie a partecipare con successo ai bandi e consentirà di dimostrare fin da subito di riuscire a produrre l'impatto sociale da essi richiesto. Inoltre faciliterà l'identificazione e l'intercettazione delle risorse (non solo monetarie) necessarie per l'avvio di nuovi progetti presso organizzazioni pubbliche e private.
Si viene a creare, dunque, una rete di enti che si pongono come animatori del cambiamento sul territorio, anche nel dialogo con le pubbliche amministrazioni locali, per iniziative di co-progettazione e di co-programmazione su obiettivi condivisi.

Molti sono i progetti in cantiere, quali "*dalla telemedicina all'ospedale Virtuale*"; "*Scuola inclusiva: nuovi modelli pedagogici nell'extra scuola per prevenire e contrastare povertà culturale, bullismo, dispersione scolastica e rischio di devianza tra i giovani*"; "*Il Terzo settore per lo sviluppo di un welfare locale partecipativo*".
L'innovazione organizzativa e tecnologica degli Ets sarà resa possibile sia attraverso un adeguato processo di disseminazione dei risultati, sia mediante percorsi di valutazione e miglioramento dei processi organizzativi e manageriali, delle competenze aziendali e dei servizi offerti messi a punto in collaborazione con UNIDAV e le altre Università associate al progetto.

Per ogni ulteriore informazione e per i contatti si può consultare il sito ***www.uniterset.it***.

La manovra per il 2020

di Alessio Affanni

Esaminiamo le principali disposizioni riguardanti il settore sociale e sanitario contenute nella legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), nel decreto fiscale collegato (Decreto Legge n. 124 del 2019 convertito nella Legge n. 157 del 2019) e nel decreto "mille proroghe" (Decreto Legge n. 162 del 2019). Molte delle disposizioni indicate, ai fini della loro operatività, richiederanno un successivo decreto attuativo.

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO

DISABILITÀ (art. 1, commi da 330 a 338)

Viene istituito un **Fondo per la disabilità e la non autosufficienza** con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Gli interventi da realizzare tramite le risorse disponibili del Fondo saranno disposti con appositi provvedimenti normativi. Stanziati inoltre 50 milioni di euro, per l'anno 2020, destinati ad incrementare il **Fondo per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali** con riguardo alle persone non autosufficienti; un ulteriore incremento di 5 milioni di euro, nell'anno 2020, è inoltre destinato al **Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità**.

Per il 2020 viene inoltre incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro il **contributo da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità**.

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di **integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport**, è destinato alle attività del "Progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

FAMIGLIA, MINORI E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE (art. 1, commi da 339 a 345)

Viene istituito nello stato di previsione del Min. del Lavoro e delle Politiche sociali un **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**, con una dotazione pari a **1.044 milioni di euro a partire dall'anno 2021** (anno dal quale dovrebbe partire l'erogazione dell'assegno) ed a **1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**. Vengono incrementate le risorse destinate al Fondo caregiver familiare, al Fondo per l'ipoacusia e a quello per assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, mentre si riducono quelle stanziate per il Fondo per le politiche per la famiglia.

Viene rinnovato l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (c.d. **bonus bebè**). Viene corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età o del 1° anno di ingresso nel nucleo familiare e l'importo va da 960 euro fino a 1.920 euro (in base all'ISEE del nucleo familiare); in caso di

figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 %.
La durata del **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** per il 2020 passa a 7 giorni.
Previsto un **contributo** (fino a 400 euro per neonato e comunque fino al suo 6° mese di vita) per l'**acquisto di latte artificiale in favore di mamme soggette a patologie** che impediscono l'allattamento naturale (commi 456 e 457).
Viene stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico (corrisposto dall'INPS) per il **pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche**. A decorrere dall'anno 2020, il buono viene incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
Il **Fondo per le adozioni internazionali** viene incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.
Ai commi dal 59 al 61 si prevede inoltre uno stanziamento di 100 milioni l'anno fino al 2023 (200 milioni dal 2024 in poi) per la costruzione di nuovi asili nido e scuole d'infanzia, per la messa in sicurezza di quelli esistenti o per la riconversione di spazi nei quali offrire servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini.
Confermato per il 2020 anche il **c.d. bonus "mamma domani"**: a chi diventa mamma nel 2020 spetta un **bonus di 800 euro** come **premio nascita** (indipendentemente dal reddito) ed è erogato dall'INPS in un'unica soluzione, previa richiesta da parte degli interessati. Spetta sia alle donne in gravidanza (una volta superato il 7° mese di gestazione) che alle famiglie che adottano o accolgono in affidamento pre-adottivo un bambino o una bambina.
Confermato il **"bonus cultura" per coloro che compiono 18 anni di età nel 2020**, ossia la carta elettronica contenente un importo per acquistare biglietti per teatro, cinema e musei, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata nonché per accesso a mostre ed eventi culturali, monumenti, aree archeologiche e parchi naturali o per i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
Per le famiglie con reddito non superiore a 36.000 euro annui viene introdotta la **detrazione Irpef del 19 % per le spese di iscrizione e abbonamento annuale dei figli, dai 5 ai 18 anni, a scuole di musica** legalmente riconosciute o iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute dalla pubblica amministrazione. La detrazione spetterà dal periodo d'imposta 2021 e per un importo non superiore a 1.000 euro.
Viene incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 il Fondo per **interventi contributivi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati** (comma 882), mentre per lo svolgimento delle funzioni dell'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie delle povertà** viene autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Il Fondo per le pari opportunità viene incrementato di 4 milioni per il triennio 2020-2022 per finanziare il **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**. Per promuovere l'**educazione alle differenze di genere**, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa appositi corsi di studi o a potenziare quelli già esistenti, con finanziamenti ulteriori a decorrere dal 2020 (commi 353 e 354). Viene inoltre introdotto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre un cartello recante il **numero verde di pubblica utilità** per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza (commi 348 – 352).

INVESTIMENTI, RISTRUTTURAZIONI E LAVORO (art. 1, commi da 210 a 224)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze tecnologiche nei processi di trasformazione delle imprese previste dal **Piano nazionale industria 4.0**. La misura del bonus è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra-svantaggiati.
Prorogate al 2020 le **detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza**

energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati (comma 175) ai quali viene affiancata una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 % per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna).
Istituito, inoltre, un **credito d'imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio** strutturale continuo per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (comma 118).
Per **promuovere l'occupazione giovanile** viene riconosciuto uno sgravio contributivo al 100 % per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2020 dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (comma 8) e viene riconfermato **l'esonero dal versamento del 50 % dei contributi previdenziali** (con esclusione di quelli dovuti all'INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, per coloro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, persone che non abbiano compiuto il 35° anno di età (comma 10).

SANITÀ
(art. 1, commi da 446 a 451)

A decorrere **dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket**, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. A copertura di queste e altre spese viene incrementato il Fondo sanitario nazionale, per complessivi 2 miliardi di euro: a tal proposito si segnala la richiesta di UNEBA a Governo e Regioni affinchè il 15 % di tali nuove risorse vengano destinate al settore socio-sanitario (*cfr. comunicato stampa del 17 gennaio 2020 su www.uneba.org/fondo-sanitario-sociosanitario-uneba/*).
Dal 1° gennaio 2020 sono inoltre **esentati dal pagamento del ticket** per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, **i minorenni privi di un sostegno familiare per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto la tutela, la protezione o l'affidamento familiare**. L'esenzione deve essere verificata e accertata attraverso l'Anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Min. della Giustizia.
Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d'attesa viene autorizzato un contributo pari a 235.834.000 euro per l'**acquisto di apparecchiature sanitarie e diagnostiche di primo livello per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta**. I trasferimenti delle risorse destinati a tale scopo saranno disposti sulla base di fabbisogni nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Min. della Salute, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nello stesso decreto, inoltre, le modalità per individuare le attività assistenziali nelle quali utilizzare i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti di fragilità e cronicità ed includendo anche strumenti di telemedicina per la *second opinion* (ossia per le richieste di un ulteriore parere medico su una diagnosi).
Per la **presa in carico dei pazienti cronici**, viene prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta (nel rispetto di prescrizioni mediche), di un servizio di **accesso personalizzato ai farmaci**. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici e i pediatri che effettuano le prescrizioni possono collaborare con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie forniranno ai pazienti interessati ogni informazione sulle cure e sulle modalità di assunzione e conservazione dei farmaci prescritti e, se necessario, informeranno il medico della regolarità dell'assunzione di farmaci da parte dei pazienti o di ogni altra notizia reputata utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci (comma 462).
Si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro a partire dal 2020 per l'**attuazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico** per il controllo sanitario della popolazione.
Disposizioni anche per gli educatori professionali socio-sanitari: i diplomi e gli attestati, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono considerati equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea

nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo (comma 465).
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il **sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi** nel territorio nazionale (comma 469).
Resta la **detrazione nell'intero importo per le spese sanitarie** a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo (comma 629). Ai fini della detraibilità **l'obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale: potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione (comma 680).

DISPOSIZIONI DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

Si estende all'anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Anche per l'anno 2020 resta il **divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**. Il Sistema metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
Viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2020, un'aliquota **IVA agevolata al 5%** per l'acquisto di **assorbenti compostabili o lavabili**.
In merito alle **ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria (con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e di beni strumentali di proprietà del committente), deve richiedere a quest'ultima copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi (l'impresa ha, a sua volta, l'onere di rilasciarle entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento).
Le agevolazioni fiscali per **l'acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap vengono estese anche ai motori ibridi o elettrici** (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

DISPOSIZIONI DEL DECRETO "MILLE PROROGHE" (art. 5, commi 4 e 5)

Viene **prorogato di 18 mesi** il termine previsto dalla legge di bilancio 2019 per le **deroghe all'idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative**. Per garantire il rispetto della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, nonché per il rispetto dei LEA, sono ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative (pubbliche o private accreditate) medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Min. della Salute del 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a questi requisiti: a) possesso di un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, residenziali o domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative con il SSN; b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato; c) l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l'educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, oppure di corsi organizzati dalle Regioni ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014.
Prorogato al 30 giugno 2020 anche il termine per l'iscrizione agli Elenchi speciali delle professioni sanitarie istituiti dalla Legge n. 3 del 2018 (nota come "legge Lorenzin").

CONVEGNO NAZIONALE UNEBA

L'attuazione della Riforma del Terzo Settore

GIOVEDÌ 2 APRILE 2020

LE RAGIONI DEL CONVEGNO

Uneba interroga e si confronta con i decisori pubblici, Parlamento e Governo, perché il passaggio tra il vecchio e il nuovo modello di organizzazione e di funzionamento del Terzo settore sia una opportunità reale di crescita e di sviluppo per il nostro paese.

Il bene comune si costruisce solo se il sistema pubblico riconosce con regole chiare, di facile applicazione, funzionali ed efficaci, con regimi fiscali favorevoli, non punitivi o di difficile praticabilità, il valore del volontariato e del lavoro di milioni di cittadini non finalizzato al profitto.

A distanza di quasi 6 anni, nuovamente da Firenze, Uneba riprende un lavoro iniziato nel 2014, il 22 novembre, e poi mai interrotto, quando svolse un analogo convegno su "La Riforma del Terzo settore". Una iniziativa che ha visto partecipare, tra le tante autorevoli presenze, Donata Lenzi, l'onorevole relatrice della legge alla Camera della riforma, il disegno di legge n. 2617, intitolato "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"

Nel 2017 Uneba scelse come tema del XV congresso nazionale "La riforma del Terzo settore: gli scenari cambiano, i valori restano" Al congresso partecipò come relatore l'on. Luigi Bobba, sottosegretario al Ministero del Lavoro con delega alla riforma del Terzo settore.

Riprendiamo, da Firenze, quel filo conduttore che rappresenta l'essenza e l'anima del lavoro quotidiano di ogni ente associato, ovvero la centralità della persona all'interno di un sistema propulsivo allo sviluppo delle politiche di welfare, in particolar modo dagli enti ex Ipab.

Si analizzerà l'evoluzione legislativa che dalla legge 106/16 ha portato alla promulgazione dei decreti attuativi 112 e 117 del 2017 sino ad arrivare alle modifiche civilistiche e fiscali in corso e particolarmente alla emanazione dei diversi provvedimenti attuativi della riforma dei quali si discuterà.
In particolare si porrà l'attenzione su:
- Decreto istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Linee guida sul bilancio sociale

Oltre agli statuti si parlerà anche di nuovi inquadramenti fiscali e di nuovi istituti a carattere tributario.

DOVE
Auditorium Ente Cassa Di Risparmio Di Firenze - Via Folco Portinari 5, Firenze

COME
Partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria, attraverso il modulo su www.uneba.org

INFO
Uneba: info@uneba.it, 06 5943091

LA RIFORMA
Tutti gli approfondimenti sulla Riforma del Terzo Settore sono su www.uneba.org/tag/riforma-terzo-settore

PROGRAMMA

Ore 9.30: Accoglienza dei partecipanti

Ore 10.00: Saluti istituzionali:

- **Andrea Blandi**, Presidente Uneba Toscana
- **Franco Massi**, Presidente Uneba nazionale
- Rappresentante della **Diocesi di Firenze**
- **Stefania Saccardi,** Assessora al Welfare e Salute, Regione Toscana
- Rappresentante del **Comune di Firenze**
- **Claudia Fiaschi**, Portavoce nazionale del Forum del Terzo settore

RIFORMA DEL TERZO SETTORE, A CHE PUNTO SIAMO

1-GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

- **Maurizio Giordano**, Presidente onorario Uneba e componente del Consiglio nazionale del Terzo settore
- Mons. **Giuseppe Baturi**, Arcivescovo di Cagliari e Direttore ufficio nazionale problemi giuridici della CEI *(invitato)*

2- GLI ASPETTI FISCALI

- **Marco Petrillo**, Consigliere nazionale Uneba
- On. **Pier Paolo Baretta**, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ore 13.00: Buffet

3- I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

- **Luca Degani**, Presidente Uneba Lombardia e componente del Consiglio nazionale del Terzo Settore
- **Alessandro Lombardi**, Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali *(invitato)*

DIBATTITO

- Intervento della Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali **Nunzia Catalfo** (*invitata*)

Ore 16.00: Chiusura dei lavori.

Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit

di Sergio Zanarella

Con la riforma organica del Terzo settore il legislatore, pur non essendo intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest'ultimo una specifica disciplina riguardo la trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit. Si tratta del nuovo art. 42-bis c.c., secondo cui "*Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni [...] titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*" Il nuovo art. 42-bis c.c. colma indubbiamente un vuoto legislativo, in quanto in origine il codice civile si limitava a dettare una disciplina organica della trasformazione, fusione e scissione solo con riferimento agli enti societari e non anche in relazione agli enti non profit. Il menzionato vuoto normativo ha dunque impegnato, non senza difficoltà, la dottrina e la giurisprudenza nel tentativo di ricavare una disciplina dei fenomeni in esame in base ai principi generali insiti nel sistema. E tuttavia in precedenza era opinione diffusa che trasformazione, fusione e scissione costituissero istituti **endosocietari**, nel senso che al relativo procedimento non potessero partecipare, insieme a società, enti non societari, ritenendosi da molti insuperabile la barriera causale che separa le società dagli enti non profit. L'evoluzione della normativa societaria e della relativa giurisprudenza ha poi reso possibile la trasformazione da una forma giuridica all'altra, da un ente non profit ad uno di tipo societario. Ma anche in un siffatto contesto normativo rimanevano prive di espressa disciplina la trasformazione, la fusione e la scissione che coinvolgessero esclusivamente enti non profit, tanto che la stessa ammissibilità di tali operazioni era oggetto di discussione.

La nuova diposizione di cui all'art. 42-bis c.c., pertanto, si limita a disciplinare le sole operazioni di trasformazione, fusione e scissione che operino all'interno degli schemi causali propri degli enti non profit. Tale conclusione risulta evidente dalla circostanza che essa prevede che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare "reciproche" trasformazioni, fusioni o scissioni. L'utilizzo di siffatta espressione rende palese che l'art. 42-bis c.c. si riferisce ad operazioni nelle quali sia l'ente o gli enti di partenza che quelli di arrivo sono pur sempre ascrivibili ai tipi delle associazioni riconosciute, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni. Laddove, invece, l'ente di partenza o quello di arrivo sia rappresentato da un ente societario, deve continuare a farsi riferimento alle specifiche disposizioni del codice civile in materia di diritto societario e di trasformazione eterogenea.

La nuova disposizione ha un **ambito di applicazione** più ampio di quello cui fa riferimento il Codice del Terzo settore; essa, infatti, a differenza delle norme recanti la disciplina degli enti del terzo settore, è inserita nel titolo II del libro I del codice civile, che disciplina qualunque genere di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni e, pertanto, anche quelle sprovviste dei requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore. Tale considerazione risulta confermata dal fatto che il legislatore, all'art. 42-bis, ultimo comma, c.c., dispone che gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Ne consegue che laddove si tratti di operazioni coinvolgenti associazioni e fondazioni sprovviste dei requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore, la relativa pubblicità si attua, come di consueto, nel Registro delle Persone Giuridiche; laddove si tratti di operazioni coinvolgenti associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni munite dei requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore, la relativa pubblicità si attua nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In altri termini l'art. 42-bis c.c. si è adeguato ad un principio in passato già enucleato in via interpretativa dalla dottrina, secondo cui i vari atti del procedimento di trasformazione, fusione e scissione devono ricevere un'idonea pubblicità secondo la disciplina del tipo di struttura organizzativa coinvolta nell'operazione. Alla stregua di tale principio vanno risolti tutti i problemi che possano verificarsi al riguardo nelle operazioni in esame. In particolare, laddove una trasformazione, una fusione o una scissione, coinvolga

come ente di partenza e/o di arrivo sia associazioni e/o fondazioni sprovviste dei requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore, sia associazioni e/o fondazioni munite di siffatti requisiti, in caso di trasformazione, deve applicarsi il principio secondo cui l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

Una particolare attenzione meritano le formalità pubblicitarie riguardanti le **associazioni non riconosciute,** quelle associazioni cioè che non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche. Infatti il nuovo art. 42-bis c.c. espressamente riconosce ed ammette, al primo comma, che le operazioni di trasformazione, fusione o scissione possano riguardare anche associazioni non riconosciute. Tali associazioni non hanno l'obbligo di **iscrizione in alcun pubblico registro** e possono anche scegliere di non assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e quindi soprassedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Nell'ipotesi in cui l'operazione in questione coinvolga un'associazione non riconosciuta che sia sprovvista dei requisiti atti a qualificarla come ente del Terzo settore e come tale non sia iscritta né nel Registro delle Persone Giuridiche né nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con ogni evidenza, **l'obbligo di pubblicità** previsto dal nuovo art. 42-bis c.c. non potrà trovare applicazione.

La possibilità per le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni è condizionata dalla legge alla circostanza che ciò non sia "espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto". Se ne deve dedurre che, nel silenzio dell'atto costitutivo e dello statuto, l'ente può attuare siffatte operazioni. Di conseguenza solo l'inserimento di un'espressa disposizione statutaria di divieto può precludere a priori tale possibilità. Qualora invece nell'atto costitutivo o nello statuto sia espressamente esclusa la possibilità di dare luogo a trasformazioni, fusioni o scissioni, ci si deve chiedere se è possibile comunque effettuare tali operazioni, previa eliminazione della **clausola statutaria di divieto**. Se è pacifico che tali modifiche possano essere tranquillamente effettuate negli statuti delle Associazioni, diversa è l'ipotesi di una modifica dello statuto di una fondazione. La fondazione, infatti, si caratterizza per la prevalenza della volontà del fondatore e dell'interesse dei beneficiari, che in tale volontà trovano la loro fonte. Una volta che il patrimonio viene destinato allo scopo e che la fondazione ha iniziato la propria attività per espressa volontà dello stesso fondatore, il negozio di fondazione sfugge anche alla di-

sponibilità di quest'ultimo. La questione è stata ad ogni modo risolta grazie all'evolversi della normativa e della dottrina in materia. Ad oggi infatti è ammessa in basse alle recenti disposizioni la possibilità di apportare modificazioni statutarie anche per le fondazioni, purché siano coerenti con il migliore realizzarsi dello scopo, valorizzando così il nesso di strumentalità della modifica con i fini dell'ente. Una volta ammessa tale possibilità di modifica dello statuto, ci si deve chiedere quale sia l'utilità della norma che condiziona la realizzazione di operazioni di trasformazione, fusione e scissione all'insussistenza di un divieto statutario, considerato che tale divieto può essere soppresso in qualunque momento.

La risposta a tale dubbio risiede nella considerazione che la possibilità di sopprimere il divieto in questione non è priva di limiti: bisogna infatti considerare quali maggioranze assembleari sono necessarie per poter effettuare tali modifiche. Parte della dottrina, che potremo definire più severa, ritiene che in tali casi sia necessaria l'unanimità dei soci. Tuttavia la struttura corporativa e democratica delle associazioni è pur sempre dominata dal principio maggioritario, secondo cui le modifiche statutarie, di regola, non richiedono l'unanimità, ma possono essere apportate a maggioranza (cfr. art. 21, secondo comma, c.c.). L'Art. 21 c.c. prevede che "*Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto,* ***se in essi non è altrimenti disposto, occorrono*** *la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti*." Se ne deve dedurre che la tutela dei soci dell'associazione che intendano conservare la forma giuridica della stessa può essere attuata solo mediante specifiche clausole statutarie che prevedano non solo il divieto di realizzare operazioni straordinarie, ma anche l'impossibilità di sopprimere tale divieto se non con speciali maggioranze rafforzate o, al limite, all'unanimità, avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 21, secondo comma, c.c. di "**disporre diversamente**" in relazione al quorum legale necessario alle modifiche statutarie.

Più complessa è la questione in materia di fondazioni, nelle quali la facoltà di apportare modifiche statuarie - che come si è visto è stata ammessa solo recentemente, a seguito di un tormentato processo interpretativo - è pur sempre soggetta al vaglio della compatibilità delle modifiche proposte con la volontà del fondatore. In altri termini nella fondazione, a differenza che nelle altre tipologie di enti, le regole dell'organizzazione non si distaccano mai del tutto dalla volontà del fondatore, in quanto la modificazione delle medesime non deve porsi in contrasto con siffatta volontà. La fondatezza di tale assunto trova oggi conferma nel testo dell' art. 25, ultimo comma, del Codice Terzo Settore, il quale, nel prevedere che lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo la competenza a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, dispone, tuttavia, che ciò debba avvenire "nel rispetto della volontà del fondatore". Se dunque la clausola di divieto di adozione di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, fosse stata introdotta in statuto dal fondatore, sarebbe ben difficile sostenere la possibilità di una sua successiva soppressione senza il concorso della volontà di quest'ultimo.

Il fatto che l'art. 42-bis c.c. disciplini le operazioni riferibili all'associazione riconosciuta, all'associazione non riconosciuta ed alla fondazione, pone il problema di stabilire se ricorra il fenomeno della trasformazione in senso tecnico allorché una fondazione comune intenda assumere la forma di **fondazione di partecipazione**. Con quest'ultima espressione si intende alludere ad un fenomeno consolidatosi nella prassi che nasce come evoluzione del modello tradizionale di fondazione, caratterizzato: a) dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi; b) dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente c) dalla formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori. L'inserimento di variazioni nella tradizionale figura delle fondazioni deve essere effettuato in modo da evitare che il perseguimento di fini egoistici dei fondatori prevalga sulla necessaria presenza di un attività che faccia fronte ad un interesse di carattere generale. In tal caso quindi qualora una fondazione comune intenda assumere la forma di fondazione di partecipazione, essa si limiterebbe ad operare una normale modifica statuaria relativa all'assetto organizzativo dell'ente, senza porre in essere una trasformazione in senso tecnico, poiché la modifica verrebbe effettuata all'interno dell'istituto della fondazione. Di conseguenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 42- bis c.c.

Responsabilità e formazione nell'attività sociosanitaria

di Tommaso Bisagno

La Legge Gelli e i rischi nelle strutture sociosanitarie

Uneba Veneto creerà un gruppo di studio sul tema della Legge Gelli e della gestione del rischio.
Lo ha annunciato il presidente Uneba Veneto Francesco Facci al convegno "L'impatto della legge 24/2017 'Legge Gelli' sulle strutture sociosanitarie" ospitato il 3 dicembre 2019 dal Civitas Vitae Angelo Ferro di Padova (dell'associato Uneba Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus), organizzato congiuntamente da Ansdipp con Uneba Veneto e Uripa.

Con Uneba Veneto, Uripa ed Ansdipp trovano rappresentanza la stragrande maggioranza delle strutture sociosanitarie pubbliche o private non profit in Veneto. Costruendo e condividendo, tutti assieme, un patrimonio di procedure e di buone pratiche per la gestione del rischio, sarà più facile a tutti gli enti, in caso di contestazione, beneficiare di quanto prevede la legge Gelli. Questa infatti, come ha rilevato nel suo intervento il giudice Carlo Nordio, esclude la punibilità per un reato colposo dovuto all'imperizia solo se vengono rispettate le linee guida o le buone pratiche.
Sullo stesso tema, ha ricordato Nordio, si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 .

L'avvocato padovano Lorenzo Locatelli, secondo relatore al convegno, ha evidenziato la differenza tra la sede penale e quella civile. In sede penale, il medico o l'operatore sanitario sono condannati solo se il processo riesce ad arrivare alla ragionevole certezza che (ad esempio) senza l'errore il paziente si sarebbe salvato. In sede civile, invece, se si dimostra che "più probabilmente che non" senza l'errore il paziente si sarebbe salvato (o non avrebbe avuto quel danno), allora la struttura e l'operatore sanitario ne rispondono. E' per questo che sono pochissimi i sanitari condannati in sede penale e ancora meno quelli che finiscono in prigione per questo, ma molto diversa è la situazione per le condanne civili di risarcimento danni. Per lo stesso identico caso si può essere assolti in sede penale e condannati in sede civile.

Inoltre, ha notato Locatelli, se in precedenza un ente dopo avere risposto di un errore fatto da un dipendente (e pagato il risarcimento) poi poteva fare azione di rivalsa anche per il 100% della somma pagata, ora la Cassazione ha dato un indirizzo giurisprudenziale diverso. Con la sentenza n. 28987 dell'11 novembre 2019, una delle molte pubblicate in quel giorno sul tema della responsabilità sanitaria, ha infatti affermato l'applicazione della norma presuntiva di paritetica responsabilità: la struttura, salvo prova contraria, è corresponsabile con il dipendente.

"*Non è vero che 'con la Gelli il medico è tranquillo'*", ha aggiunto Locatelli, citando esperienze personali di azioni di risarcimento danni condotte sia contro il medico che contro la struttura, o anche solo contro il medico e non contro la struttura.
"*L'unica soluzione è avere un buona assicurazione*", ha detto Locatelli. "*Non posso evitare che il medico sbagli, questo può accadere; ma posso evitare effetti pregiudizievoli sul mio patrimonio a seguito dell'errore*".
Fabio Zappin, responsabile della qualità per la Ulss 8 Berica di Vicenza, ha presentato, con le slide che ritrovate su *www.uneba.org/veneto*, alcune indicazioni su come applicare la legge Gelli e su come una struttura sociosanitaria può gestire il rischio clinico.
In particolare:
1) verificare quali raccomandazioni ministeriali sono applicabili per una struttura sociosanitaria;
2) raccogliere, analizzare e valutare gli accadimenti che storicamente si sono manifestati in struttura;
3) implementare l'Incident Reporting System, attraverso la definizione di una procedura operativa e la predisposizione di modulistica di segnalazione o raccolta dell'evento;
4) applicare una tecnica proattiva per prevenire o evitare il ripetersi di questi accadimenti: nelle sue slide, che ri-

trovate su *www.uneba.org*, Zappin illustra nel dettaglio due di queste tecniche: sia l'analisi qualitativa (FMEA) che quella qualitativa-quantitativa (FMECA).

Ma la modifica delle procedure, e la modifica della mentalità, sono un mezzo non un fine, ha ripetuto Zappin. Il fine è la buona gestione.

Formazione in management delle R.S.A. e sui servizi sociali e sociosanitari

Gestire una struttura non profit dedita all'assistenza agli anziani non autosufficienti o ad altri soggetti fragili richiede senz'altro condivisione di valori e disponibilità all'impegno; ma al fianco di convinzione e dedizione è altrettanto indispensabile una solida formazione e ad alto livello.
Per questo, ad esempio, Uneba nazionale sceglie di sostenere convintamente l'Università degli Enti e delle Imprese Sociali del Terzo Settore (cfr. pagg. 3-5). Allo stesso modo, Uneba Lombardia e Uneba Veneto collaborano con due percorsi universitari che si svolgono nelle loro regioni. Vediamoli nel dettaglio.

Al via ad aprile 2020 la settima edizione del Master Universitario di 1° e 2° Livello in *Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali*, promosso dalla LIUC Università Cattaneo, e realizzato in collaborazione con Uneba Lombardia, con conclusione delle lezioni a giugno 2021.
Il Master di primo livello prevede 30 giornate di aula (8 ore), quello di secondo livello 37.
Il Master si rivolge a figure apicali e di coordinamento intermedio operanti in RSA e servizi complementari, con l'obiettivo di offrire un percorso formativo strutturato ad alta valenza manageriale. Sconto sull'iscrizione per i partecipanti provenienti da enti associati Uneba.
Tra gli obbiettivi dei due Master, spiegano dalla LIUC, consolidare le basi concettuali e metodologiche di quelle expertise acquisite sul campo, favorire lo scambio di esperienze professionali e vissuti personali, leggere con rinnovate conoscenze teorico-pratiche e con approccio multidisciplinare la complessiva evoluzione in atto nel settore della long-term care e della non autosufficienza, tradurre i contenuti didattici in policy e strumenti utili a fronteggiare le complessità tipiche delle RSA e degli altri servizi di natura complementare. Dettagli su *www.liucbs.it*.

Ha preso il via, invece, venerdì 22 novembre 2019 la prima edizione assoluta del corso universitario di aggiornamento professionale in "*Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari*" organizzato dal dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona e da Uneba Veneto. Vale 30 crediti formativi universitari. Dettagli su *www.dea.univr.it*.
Dirige il corso il docente di economia aziendale all'Università di Verona Giorgio Mion, con cui Uneba Veneto ha già in precedenza collaborato.
Intervenendo all'inaugurazione, la consigliera Uneba Elisabetta Elio, direttore generale della Pia Opera Ciccarelli, ha sottolineato che Uneba Veneto crede molto in questa iniziativa, perché esprime la responsabilità che ci si assume verso il domani e verso il sistema di cura della persona.
Nel comitato scientifico del corso anche altri due rappresentanti di Uneba Veneto: Fabio Toso di Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus (il cui Civitas Vitae di Padova ospita parte delle lezioni) e Patrizia Scalabrin di Opera Santa Maria della Carità, che ha tenuto una delle prime lezioni del corso.
Il corso, che si svolge di venerdì pomeriggio e sabato mattina, più una settimana a tempo pieno tra novembre 2019 e primavera 2020. Vari enti Uneba Veneto, attraverso il questionario inviato dalla federazione regionale, hanno dato la disponibilità ad ospitare corsisti per lo stage, della durata di 152 ore.
Il corso è rivolto a chi opera o vuole operare nel Terzo Settore con ruoli apicali come responsabile di ufficio amministrativo, coordinatore del personale, coordinatore di struttura, direttore amministrativo, responsabile funzioni di staff. Punta a far maturare conoscenze e competenze trasversali nell'ambito dell'accounting, del management, della legislazione sociale e sociosanitaria e della gestione e formazione delle risorse umane. Senza perdere mai di vista la centralità della persona, che è la bussola dell'operato degli enti del settore sociale e sociosanitario e di quelli Uneba in particolare.
Uneba Veneto ha già annunciato l'intenzione di realizzare una nuova edizione del corso nell'anno accademico 2020-2021 sostenendola con borse lavoro.

R.S.A. e obblighi di comunicazione delle persone accolte

di Bassano Baroni

Pubblichiamo il parere dell'avv. Bassano Baroni (Uneba Lombardia) in merito ad una recente richiesta della Questura di Oristano.

1) La Questura di Oristano ha recentemente ritenuto che le RSA sono soggette all'obbligo di comunicare alla P.S. i nominativi dei soggetti accolti precisando che tale obbligo discenderebbe dall'articolo 109 del TULPS.
La Questura di Oristano ha quindi invitato le RSA ubicate nella zona di sua competenza ad ottemperare a detta (ipotetica) prescrizione mediante accesso al portale appositamente realizzato presso la Questura di Oristano.
Le RSA a loro volta hanno ritenuto che tale innovativa prescrizione non discendesse da disposizioni legislative vincolanti anche le RSA e comunque hanno chiesto parere in ordine alla legittimità e fondatezza della richiesta, anche coinvolgendo UNEBA quale centro di aggregazione degli Enti del Terzo Settore.

2) Introduttivamente pare utile ricordare he regola fondamentale del sistema penale e del sistema sulle violazioni amministrative è *"principio di legalità"* (art.1 codice penale e art.1 L. 689/1981) a mente del quale nessuna sanzione può essere irrogata per fatti che dalla legge non siano espressamente previsti come reati o come violazione amministrativa.
Alla luce di tale principio non appare accoglibile la tesi della Questura di Oristano atteso che non esiste alcun adisposizione di legge volta ad accollare alle RSA l'obbligo di comunicare alla P.S. l'identità degli assistiti.
Per massimo scrupolo si è voluta attentamente considerare la portata dell'unica disposizione suscettibile di qualche rilievo sulla specifica materia; l'art.109 del TULPS - accanto ad una prevalente attenzione per le strutture turistiche e per attività locativa privata - reca fra i destinatari degli obblighi anche le *"case di salute"*.
Tale disposizione può generare il dubbio che il legislatore abbia inteso attribuire carattere ampio alla dizione "case di salute" includendovi anche le RSA.
Ad un attento esame emerge tuttavia che tale ipotesi non è correttamente formulabile proprio in relazione ai diversi caratteri attività e finalità rispettivamente propri delle case di salute e delle RSA.
Il terzo comma dell'art.193 del regolamento 635/1940 così definisce le case di cura *"si intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche"*.

A sua volta il DPR 14/1/1997 così definisce le RSA:
"RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)
Le R.S.A. sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome.
Le R.S.A. sono destinata a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.
Sono da prevedere ospitalità permanenti, di sollievo alla famiglia non superiori ai 30 giorni, di completamento di cicli riabilitativi eventualmente iniziati in altri presidi del SSN".

E' agevole rilevare che si è in presenza di realtà del tutto distinte ed autonome sulla base delle disposizioni legislative ad esser relative; la prima realtà è destinata ad ammalati acuti per interventi di carattere medi-

co-chirurgico, la seconda realtà si dirige a soggetti non autosufficienti stabilizzati; e ancora, la prima realtà è primariamente tenuta ad erogare cure medico-chirurgiche, la seconda realtà è primariamente tenuta ad assicurare un alto livello di protezione tutelare per supplire o correggere incapacità della persona ad assolvere autonomamente anche gli essenziali funzioni personali.
Sembra quindi agevole e sicuro ritenere che nessun vincolo è posto dalla legge a carico delle RSA in relazione a comunicazioni da effettuarsi alla autorità di pubblica sicurezza.

3) Per completezza di valutazione si è anche voluto considerare se fosse possibile il ricorso all'istituto della applicazione analogica per eventualmente estendere alle RSA le disposizioni dettate dalla legge per le case di cura.
Simile eventualità è tuttavia da sicuramente escludersi atteso che l'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale tassativamente esclude la possibilità di applicazione dell'analogia nell'ambito delle disposizioni penali.

4) La Questura di Oristano ha allegato nella sollecitazione rivolta alla RSA alcuni documenti o atti e precisamente:
- un foglio dell'Ufficio di gabinetto della Questura di Oristano avente questo oggetto: *"Obbligo di comunicazione dei dati anagrafici degli ospiti di strutture alberghiere, extra-alberghiere, affitti brevi ed occasionali"*;
- un a*tto* del ministero degli Interni emesso in data 11/3/2019 "*Indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate o alle quali vengono ceduti in proprietà o in godimento beni immobili"*;
- uno schema di richiesta di autorizzazione predisposto dalla Questura di Oristano e che dovrebbe essere utilizzata dai singoli Enti per la comunicazione dei dati delle persone interessate alla Questura.

E' utile rilevare:
- che nei predetti documenti non vi è un accenno alla figura della RSA;
- che, viceversa, è ricorrente la destinazione delle prescrizioni a queste tipologie di soggetti: *"hotel, bed and breakfast, affittacamere, motel, rifugio, residence, villaggio/camping, pensione/locanda, abitazione uso tur., altro"*;
- che è insistita la affermazione sul ruolo prevalente dell'art.109 TULPS anche in virtù del principio di specialità.

L'attenzione particolare riservata al richiamo dell'art.109 può forse assumersi come implicita tendenza a considerare che le RSA ricadano nelle case di cura considerate dal predetto articolo.
Tale tesi - a vero dire - non trova alcuna affermazione formale da parte dell'autorità.
In ogni caso si tratterebbe di interpretazione estensiva sicuramente erronea alla luce di quanto precisato nei punti 1 e 2 in ordine alla sicura non riconducibilità delle RSA al genere delle case di cura.

5) Conclusivamente deve ritenersi che le RSA non siano destinatarie di alcun obbligo di comunicazione all'autorità di P.S. in ordine all'identità dei soggetti assistiti.
Pare anche utile precisare che la ricordata soluzione negativa corrisponde alla prassi operativa osservata nella generalità del territorio nazionale con assenza, o comunque senza rilievi, della autorità di P.S.

BENEFICI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/1/2020 il **decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019** che disciplina le **erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore**. Il decreto, attuativo dell'art. 83, comma 2 del Codice del Terzo settore, individua i criteri per fruire dei **benefici fiscali di detraibilità o deducibilità fiscale per coloro che effettuano donazioni in natura** anziché in denaro (fino ad ora la detraibilità o deducibilità fiscale era applicabile, dal 1° gennaio 2018, solo per le donazioni in denaro). **Destinatari delle erogazioni possono essere tutti gli enti del Terzo settore (Ets)**, comprese le cooperative sociali ed escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma societaria. In attesa dell'istituzione del Registro unico degli Ets (RUNTS), le agevolazioni si applicano alle erogazioni effettuate in favore di ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri attualmente esistenti. L'ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi). **L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto**, ossia dalla dichiarazione del donatore con la descrizione analitica dei beni donati e dei relativi valori, nonché dalla dichiarazione di impegno da parte dell'ente destinatario ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora la singola erogazione sia di valore superiore a 30.000 euro oppure, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, il donatore deve consegnare all'ente destinatario anche copia di una perizia giurata di stima del valore dei beni donati.

Fine vita: quando non è punibile l'aiuto al suicidio?

Si riporta il comunicato stampa della Corte Costituzionale del 22 novembre 2019, pubblicato sul sito www.cortecostituzionale.it

L'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. E se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte Costituzionale deve preoccuparsi di evitarli, ricavando dal sistema vigente i criteri di riempimento, in attesa dell'intervento del Parlamento.

E' quanto si legge nella sentenza n. 242 depositata (relatore Franco Modugno) con cui la Corte costituzionale – decorso inutilmente il termine di circa un anno dato al Parlamento, con l'ordinanza n. 207/2018 per legiferare – spiega le motivazioni della decisione sul fine vita, anticipata con il comunicato stampa del 25 settembre 2019.

La sentenza conferma preliminarmente le conclusioni raggiunte con l'ordinanza 207. La Corte ha ribadito, anzitutto, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio.

E' stata però individuata una circoscritta area in cui l'incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l'aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

In base alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Decisione che il medico è tenuto a rispettare.

La legge, invece, non consente al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti atti a determinarne la morte. Il paziente è così costretto, per congedarsi dalla vita, a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ciò finisce per limitare irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo dalle sofferenze, garantita dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Questa violazione costituzionale non potrebbe essere, tuttavia, rimossa – secondo la Corte – con la semplice esclusione della punibilità delle condotte di aiuto al suicidio delle persone che si trovano nelle condizioni indicate. In assenza di una disciplina legale della prestazione dell'aiuto, si creerebbe, infatti, una situazione densa di pericoli di abusi nei confronti delle persone vulnerabili. Disciplina che dovrebbe, d'altra parte, investire una serie di aspetti, regolabili in vario modo sulla base di scelte discrezionali, rimesse al legislatore.

Per questa ragione la Corte aveva quindi disposto, con l'ordinanza emessa nel 2018, un rinvio dell'udienza di trattazione delle questioni, in modo da consentire al Parlamento di intervenire in materia. Poiché non è stata approvata nessuna normativa, la Corte ha ritenuto di dover porre rimedio, comunque sia, alla violazione riscontrata.

Nella specie, un preciso "punto di riferimento", utilizzabile a questo fine, è stato individuato nella disciplina della legge sulle DAT relativa alla rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e alla garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative (articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017). Queste disposizioni prevedono una "procedura medicalizzata" che soddisfa buona parte delle esigenze riscontrate dalla Corte. Inoltre, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione debba restare affidata, in attesa dell'intervento legislativo, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. Ciò in linea con quanto già stabilito in precedenti pronunce, relative a situazioni analoghe. La verifica dovrà essere effettuata previo parere del comitato etico territorialmente competente,

organo consultivo per i problemi etici che emergono nella pratica sanitaria, in particolare a fini di tutela di soggetti vulnerabili.

L'articolo 580 del Codice penale è stato dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni indicate in precedenza, a condizione che l'aiuto sia prestato con le modalità previste dai citati articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Queste condizioni procedurali introdotte con la sentenza della Consulta valgono esclusivamente per i fatti ad essa successivi. E quindi non possono essere richieste per i fatti anteriori, come quello di DJ Fabo-Cappato. Per questi occorrerà che l'aiuto al suicidio sia stato prestato con modalità anche diverse da quelle indicate, ma che diano garanzie sostanzialmente ad esse equivalenti; in particolare quanto a verifica medica delle condizioni del paziente richiedente l'aiuto, modi di manifestazione della sua volontà e adeguata informazione sulle possibili alternative.

La Corte Costituzionale si apre all'ascolto della società civile

Con un successivo comunicato stampa dell'11 gennaio 2020, la Corte Costituzionale ha reso noto che la società civile, d'ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale. La Consulta, infatti, con una delibera dell'8 gennaio 2020 ha modificato le *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*: il nuovo articolo 4-*ter* prevede che le formazioni sociali senza scopo di lucro o altri soggetti istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. Inoltre, nei giudizi in via incidentale (proposti nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo), potranno intervenire anche i soggetti che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio. Le modifiche entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la **Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha aggiornato il Codice di Deontologia medica** con deliberazione all'unanimità del Consiglio nazionale del 6/2/2020.

Il nuovo testo degli indirizzi applicativi all'articolo 17 del Codice (*Atti finalizzati a provocare la morte*) è il seguente: "La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell'individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare".

"*Abbiamo scelto di allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale* – spiega il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – *in modo da lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza. Restano fermi i principi dell'articolo 17, secondo i quali il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. E ciò in analogia con quanto disposto dalla Corte, che, al di fuori dell'area delimitata, ha ribadito che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio 'non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio*'."

E cosa cambierà, dunque, nella pratica?

"*I Consigli di disciplina saranno chiamati a valutare ogni caso nello specifico, per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale* – spiega Anelli. *Se così sarà, il medico non sarà punibile dal punto di vista disciplinare. In questo modo abbiamo voluto tutelare la libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e, nel contempo, l'autonomia degli Ordini territoriali nei procedimenti disciplinari, correlandoli con la perfetta aderenza ai dettami costituzionali*". (*Fonte: comunicato stampa del 6/2/2020 pubblicato su* ***portale.fnomceo.it***)

Papa Francesco si è pronunciato su questo delicato tema nel *Messaggio per la XXVIII Giornata mondiale del malato* (11 febbraio 2020). Di seguito un estratto dal Messaggio.

Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo "persona", viene sempre prima dell'aggettivo "malata". Pertanto, il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile.

La vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere al suo morire. In certi casi, l'obiezione di coscienza è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo "sì" alla vita e alla persona. In ogni caso, la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore servizio al vero diritto umano, quello alla vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo al malato.

Il primo rapporto ISTAT sul mondo della disabilità: valore e limiti

di Renato Frisanco

Finalmente anche la disabilità comincia ad avere dignità statistica. A fine 2019 l'ISTAT ha pubblicato il primo rapporto monografico sulla disabilità, un e-book scaricabile dal sito (www.istat.it) con il titolo *"Conoscere il mondo della disabilità. Persone, relazioni e istituzioni"*. Va apprezzato lo sforzo estendere lo sguardo, con i dati delle fonti esistenti, su tutti gli ambiti di vita delle persone disabili: salute, istruzione, lavoro, condizioni economiche, partecipazione alla vita sociale e culturale, ruolo del welfare e di aver dato il giusto rilievo alla funzione/condizione delle famiglie dei disabili. La pubblicazione segue di poco meno di 30 anni la legge quadro sull'handicap (termine allora in uso) la n. 104/1992 che, come tante altre nel sociale, è espressione di una cultura giuridica avanzata nel nostro Paese. Non si può dire lo stesso circa la diffusione di una "cultura statistica" basata su dati capaci di illustrare l'attuazione concreta delle norme. Dati, cifre, importi di spesa cominciano ad essere organizzati per inquadrare un fenomeno complesso e multidimensionale e con un problema in più per chi lo studia, la difficoltà ad assumere una definizione "operativa" di disabilità e quindi di persona disabile.

Limite dello studio

Gli autori pur riconoscendosi nella definizione sociologica che le persone disabili, quelle che "*…presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri*"[1] considerano di volta in volta disabili "*le persone che riferiscono limitazioni a causa di problemi di salute, nello svolgimento di attività abituali e ordinarie*" o i fruitori di trasferimenti monetari in ragione di classificazioni operate dalle Amministrazioni pubbliche. Gli stessi ricercatori ISTAT sono consapevoli della inadeguatezza di questa modalità di rilevazione delle persone con disabilità. Le locuzioni "persone con limitazioni gravi" e "persone con disabilità" sono usate in modo intercambiabile. D'altra parte le fonti utilizzate per descrivere questo universo nella sua complessità tematica e tipologica sono varie e disomogenee[2] così come le definizioni utilizzate dalle diverse rilevazioni, indagini seriali dell'ISTAT o esterne ad esso. La definizione assunta in questo studio, che mette a sistema i dati esistenti e variamente raccolti, privilegia inevitabilmente le persone con morbilità cronica e da invecchiamento che presentano caratteristiche di disabilità in quanto diventano "non autosufficienti", mentre sono fuori dalle statistiche ISTAT della

1 *Secondo l'International classification of functioning, disability and health (Icf).*

2 *Si riferiscono alle indagini Istat Multiscopo sulle famiglie ("Aspetti della vita quotidiana"), alle rilevazioni specifiche Istat su scuola, MIUR, INAIL, elaborazioni su Relazioni al Parlamento, censimento Enti Non Profit, dati di spesa della Contabilità Nazionale.*

disabilità, ad esempio, le persone con menomazioni in età infantile e pre-scuola dell'obbligo. Inoltre non è possibile fare chiarezza rispetto alla distribuzione delle persone per tipo di menomazione (fisica e sensoriale, psichica, intellettiva) e quindi rilevare la domanda di servizi corrispondente ad ognuno di essi. Ancora una volta poi nel descrivere il ruolo del welfare è l'offerta a prevalere, più facile da rilevare rispetto alla domanda e questo complica qualsiasi possibilità di verificarne l'adeguatezza delle risposte ai bisogni dei disabili e non permette di apprezzare se gli scostamenti positivi delle prime sono sufficienti e se vanno nella direzione giusta.

Le evidenze dello studio

Più che i dati quantitativi, che risentono delle diverse stime o dei diversi aggregati di specifici ambiti di osservazione - come i 3,1 milioni di disabili (dai 14 anni) che dichiarano gravi e costanti limitazioni dovute a problemi di salute e i 4,4 milioni i percettori di uno o più trasferimenti monetari, assistenziali o previdenziali - sono interessanti alcune evidenze che rimarcano il peso che sulle menomazioni e malattie invalidanti hanno i fattori del contesto sociale, le minori opportunità ad una vita attiva, autonoma, partecipata, economicamente sufficiente. Il tutto aggravato da un welfare debole - con prevalenza di trasferimenti monetari rispetto ai servizi - e dal sempre più precario sostegno familiare per l'impoverimento strutturale della famiglia ma che, laddove regge ancora, è il pilastro fondamentale mentre è il supporto pubblico ad essere "complementare". **Senza una "presa in carico" del disabile** con tutte le sue vulnerabilità personali e familiari **le risposte non possono essere mirate ad un progetto e percorso personalizzato** e il rischio è di amplificare alcune pre-esistenti disuguaglianze di opportunità. Le disuguali opportunità riguardano le reti di sostegno, la vita di relazione e amicale (3 su 10 non incontrano mai gli amici o non ne hanno, quasi 900 mila disabili), mentre la partecipazione alla vita sociale e culturale - laddove accessibile - è povera, e quando non è così essa ha per i disabili "un effetto positivo di gran lunga superiore a quanto osservato nel resto della popolazione". Per tutti gli elementi di soddisfazione ciò che fa la differenza tra i disabili è il territorio in cui risiedono, il livello di istruzione e la condizione di occupato, fattori decisivi nel segnare destini diversi. L'istruzione emerge come il fattore cruciale per abbattere o ridurre le disuguaglianze tra disabili e non.

Cosa dicono i dati?

Se in positivo vi è il miglioramento del **diritto allo studio** - aumento di iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado (+ 26,5% negli ultimi 7 a.s.) e di insegnanti di sostegno (+75,3%) - altri indicatori sono di segno negativo: mancanza di specializzazione dei due terzi degli insegnanti di sostegno e di continuità del rapporto con gli alunni loro affidati per l'intero ciclo scolastico; ridotta accessibilità agli edifici scolastici (il 31,5% è senza barriere fisiche); scarsa presenza di postazioni informatiche nelle classi; infine, quasi la metà dei disabili dopo la licenza media si iscrive ad una scuola professionale (vs il 20% sul totale) e vi è una loro ridotta presenza all'università, a denotare una scarsa libertà di scelta del percorso scolastico, per cui l'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità ai disabili nell'istruzione è lungi dall'essere raggiunto. D'altra parte il livello di istruzione rappresenta un forte discrimine per l'accesso al lavoro, elemento centrale per il riconoscimento del diritto ad una vita autonoma e alla valorizzazione delle capacità "residue". Gli occupati si riducono drasticamente per livello del titolo di studio: il 63,4% dei laureati, il 42,7% dei diplomati e il 19,5% di chi ha la licenza media. Il **lavoro per molti disabili** è una chimera e l'Istat con l'indagine multiscopo registra l'occupazione del 31,3% delle persone che dichiarano gravi limitazioni, collocate in posizioni professionali medio-basse, nella metà dei casi impiegati nel settore della Pubblica Amministrazione, probabilmente per effetto dell'applicazione della legge n. 68/1999 che ha introdotto il concetto di "collocamento mirato" per quote riservate. A 20 anni dalla sua emanazione è largamente inapplicata. Nel 2015 (ultimi dati disponibili!!) gli avviati al lavoro erano il 3,1% degli iscritti alle liste del collocamento obbligatorio (776 mila unità) e il 63% ha trovato un'occupazione a tempo determinato. Hanno finora in parte compensato le ristrettezze del mercato del lavoro le cooperative sociali di produzione e lavoro che hanno ampliato le loro specializzazioni e riescono ad adattare il proprio ciclo produttivo alla persona svantaggiata. Mancano oggi evidenze statistiche sulla occupabilità dei disabili, sulla loro capacità di essere occupati, di cercare, trovare e mantenere un lavoro.

Infine **i dati sul welfare (spesa e servizi)**, come quelli sul lavoro dei disabili, rivelano un forte squilibrio di opportunità a svantaggio del Mezzogiorno. L'approccio pubblico prevalente rimane quello dell'indennizzo, ovvero il modello risarcitorio invece che promozionale e liberatorio dal bisogno che assume il disabile come coprotagonista della sua realizzazione. Inoltre è un welfare che delega sempre più al non profit i servizi così che quest'ultimo si palesa non come risorsa complementare bensì per la sua funzione sostitutiva dell'intervento pubblico. La partita si gioca sempre di più a livello del welfare locale dove si nota qualche cambiamento positivo in termini di incremento dei servizi di sostegno alla "formazione e inserimento lavorativo" e di spesa sociale dei Comuni per l'assistenza domiciliare. Il **budget dei servizi sociali** non è elevato (7 miliardi) di cui il 25,4% è impegnato per i disabili ma con una forte sperequazione per spesa annua pro-capite tra il Nord-Est (5.089 euro) e il Sud (870). Per il prossimo futuro sul piano statistico è necessario conoscere quanti servizi vengono offerti sui territori e quante persone li utilizzano, misurando il livello di omogeneità territoriale.

Perché la disabilità non può essere considerata un rischio personale ma va collocata tra i rischi sociali di cui si deve fare carico la comunità, le istituzioni, il welfare.

Firmato il rinnovo del contratto UNEBA

INTERVISTA AL DOTT. ERNESTO BURATTIN, CONSIGLIERE NAZIONALE – CAPO DELEGAZIONE UNEBA

Come è noto il 14 febbraio 2020 è stato firmato ufficialmente a Roma il C.c.n.l. Uneba alla presenza del Presidente Uneba nazionale, dei membri dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro Uneba e dei segretari generali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto. Questa firma pone termine ad una lunga stagione di proroghe del precedente contratto e ad un prolungato periodo di trattative.
Abbiamo quindi intervistato chi ha guidato la delegazione trattante dell'Uneba, il consigliere nazionale dott. Ernesto Burattin, perché ci illustri il suo punto di vista rispetto a questo rinnovo.

Dott. Burattin quali sono stati i principi ispiratori che vi hanno guidato in questa tornata contrattuale?
Permettetemi una premessa di fondo. L'Uneba non si è mai sentita, perché non lo è, una Parte "contro" qualcuno. Né contro le OO.SS., né soprattutto contro i collaboratori.
Né contro i sindacati: noi crediamo che solo attraverso un vero coinvolgimento, che si traduce poi nella bilateralità, sia possibile innescare un cambiamento dove non ci siano né vinti, né vincitori, ma tutti rivolti al bene delle Persone.
Né contro i dipendenti. Gli Enti che rappresentiamo, pur sotto il vincolo di pareggio, non devono pagare utili ad alcuno, per cui tutte le risorse sono volte a dare qualità al servizio alla Persona assistita e qui il collaboratore diventa determinante, quindi da non oberare o peggio discriminare.

Su tali basi, quali sono stati allora gli obbiettivi che vi siete prefissati?
Innanzi tutto rendere questo contratto "il contratto di riferimento" del nostro settore.
Credo di non essere smentito se affermo che questa firma ha sancito la nascita del contratto più appropriato attualmente in vigore nel settore dell'assistenza alle persone in difficoltà:
- perché lo possono applicare, come da art.1, tutti gli Enti del terzo settore,
- perché è immediatamente applicabile senza troppe intermediazioni,
- perché è adattabile, infatti può mutare in funzione delle molteplici esigenze della realtà,
- perché è flessibile, infatti presenta una serie di opzioni, entro limiti prefissati, che gli Enti e i dipendenti stessi possono usare.

In secondo luogo rendere questo contratto adeguato ad affrontare un futuro incerto e denso di difficoltà per i nostri

Livello	retribuzione al 31.12.2019	**aumento**	Retribuzione	**aumento**	Retribuzione
		dal 01.01.2020	dal 01.01.2020	**dal 01.12.2020**	dal 01.12.2020
Quadro	1770,49	**26,67**	1797,16	**40,00**	1837,16
1°	1665,09	**25,08**	1690,17	**37,62**	1727,79
2°	1570,25	**23,65**	1593,9	**35,48**	1629,38
3° S	1454,31	**21,9**	1476,21	**32,86**	1509,07
3°	1401,62	**21,11**	1422,73	**31,67**	1454,4
4° S	**1327,86**	**20,00**	**1347,86**	**30,00**	**1377,86**
4°	1285,71	**19,37**	1305,08	**29,04**	1334,12
5° S	1264,65	**19,05**	1283,7	**28,57**	1312,27
5°	1233,01	**18,57**	1251,58	**27,86**	1279,44
6° S	1201,41	**18,10**	1219,51	**27,14**	1246,65
6°	1169,78	**17,62**	1187,4	**26,43**	1213,83
7°	1085,47	**16,35**	1101,82	**24,52**	1126,34

Tab. 1 – Aumenti retributivi derivanti dal nuovo contratto.

Livello	tabellare al 31.12.2021	**aumento**	nuovi tabellari
		dal 01.01.2022	
Quadro	1837,16	**26,66**	1863,82
1°	1727,79	**25,08**	1752,87
2°	1629,38	**23,65**	1653,03
3° S	1509,07	**21,91**	1530,98
3°	1454,4	**21,11**	1475,51
4° S	**1377,86**	**20,00**	**1397,86**
4°	1334,12	**19,37**	1353,49
5° S	1312,27	**19,05**	1331,32
5°	1279,44	**18,57**	1298,01
6° S	1246,65	**18,09**	1264,74
6°	1213,83	**17,62**	1231,45
7°	1126,34	**16,35**	1142,69

Tab. 2 – Aumento tabellare garantito nel caso in cui non venga firmato un accordo di secondo livello entro il 31.12.2021.

Enti. Questo da un lato grazie alla rivisitazione completa degli articoli in funzione delle normative intervenute, es. sul tema del part time, sui rinnovi nelle assunzioni a tempo determinato, sulla sicurezza, ecc.
Dall'altro regolamentando nuovi istituti come ad es. la Banca Etica Solidale, l'elemento di garanzia economica per il secondo livello di contrattazione, o addirittura creandone di nuovi non presenti in nessun altro contratto come l'assistenza domiciliare.

E ancor più concretamente?
Un altro obbiettivo è stato quello della sostenibilità di questo rinnovo.
Qui occorre intenderci sui termini: sostenibilità a tutto campo.
La prima grossa novità è stata potenziare il secondo livello di contrattazione. Perché occorreva far emergere le potenzialità dei singoli territori e permettere loro di svolgere appieno un compito fondamentale: quello di "premere" sui decisori regionali affinchè mettano a disposizione nuove risorse. Su questo punto siamo d'accordo con le parti sociali di predisporre avvisi comuni.
Non solo, abbiamo ampliato considerevolmente le materie che possono essere oggetto di accordo territoriale. Per esempio sulle flessibilità: il lavoro dei nostri collaboratori si svolge a contatto con la vita e quindi, per definizione, non è mai standardizzabile a priori.
E poi economicamente.
Su questo punto il dibattito è stato certamente "serrato". Rispondere, da un lato, alle legittime aspettative dei nostri collaboratori e dall'altro rispettare le ridotte risorse di cui dispongono i nostri Enti non è stato un'impresa facile.
Alla fine ha prevalso il buon senso, per cui siamo convinti di aver fatto, insieme alle OO.SS., un buon lavoro.

Qualche chiarimento su quest'ultimo punto?
Gli aumenti contrattuali a regime sono di 80 euro al 4° Livello Super, riparametrati.
50 euro nel primo anno di vigenza 2020. I restanti 30 (novità assoluta) delegati al secondo livello territoriale e vincolati ad un accordo che deve intervenire tra le Parti entro un anno.
Da giugno 2020 vengono congelati gli scatti di anzianità delegando ad una apposita commissione nazionale il compito di trovare nuovi modi per premiare il merito anziché il tempo trascorso in struttura.
Da giugno aumenta il premio per la sanità integrativa aggiungendo 2 euro al mese di cui uno come contributo del dipendente.

C'è qualcosa su cui vuol attirare maggiormente l'attenzione dei nostri lettori?
Si. Tre novità di assoluto rilievo.
La regolamentazione dell'Assistenza Domiciliare. Vero settore su cui in futuro si giocherà il servizio alle Persone.
Per la prima volta in assoluto un C.c.n.l. imposta una normativa contrattuale che definisce il luogo di lavoro, le flessibilità in entrata e in uscita dal servizio, il conteggio delle ore, le indennità specifiche e altro ancora.
La regolamentazione della Banca Etica Solidale.
Su ispirazione di un modello nato in Francia, il nostro contratto introduce la possibilità per i dipendenti di aiutare i propri colleghi in difficoltà cedendo propri permessi o ferie. Per l'avvio si è pensato ad una "dote iniziale" spostando una delle nove giornate di R.O.L. in tale istituto.
Infine l'Accordo per l'applicazione del C.c.n.l. Uneba in quegli Enti che intendano superare l'eventuale compresenza di più C.c.n.l. al proprio interno.
E' un forte incentivo a uniformare sotto un unico C.c.n.l., l'Uneba appunto, la regolamentazione dei rapporti di lavoro in un ente con più contratti in essere. Se il secondo livello territoriale (ancora una volta valorizzato) non trova soluzioni, interviene l'accordo nazionale che regolamenta il passaggio alle 38 ore settimanali, la retribuzione, particolari diritti pregressi ecc.
Al termine permettetemi di ringraziare tutti del lavoro svolto e, in particolare, i colleghi che con competenza, professionalità e rigore hanno condotto in porto insieme questo importante contratto.

Livello	una tantum
Quadro	133,33
1°	125,40
2°	118,25
3° S	109,52
3°	105,55
4° S	**100,00**
4°	96,83
5° S	95,24
5°	92,86
6° S	90,48
6°	88,10
7°	81,75

Tab. 3 – Una-tantum che gli enti pagheranno ai lavoratori a copertura del periodo fino al 31.12.2019.

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

Quando fai qualcosa di nobile e bello

e nessuno lo nota non essere triste:

il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo

e, tuttavia, la maggior parte del pubblico dorme ancora.

(John Lennon)

Nuova PROPOSTA

Periodico dell'UNEBA
Unione Nazionale Istituzioni
e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione: Alessio Affanni e Sergio Zanarella.

Amministrazione: Via Gioberti, 60 - 00185 Roma
Tel. 065943091 - Fax 0659602303

Il nostro sito internet è: www.uneba.org
la nostra posta elettronica è: info@uneba.it

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 88 del 21/2/1991

Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it
Stampa: Consorzio AGE - Pomezia (Roma)

Il giornale è inviato gratuitamente
agli associati dell'UNEBA

Finito di stampare nel Febbraio 2020

Sommario

2 1950-2020 - 70 anni fa nasceva l'UNEBA

3 Università del Terzo Settore: una sinergia tra imprese sociali e Università

6 La manovra per il 2020

10 Convegno nazionale UNEBA "L'attuazione della riforma del Terzo Settore"

11 Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit

14 Responsabilità e formazione nell'attività sociosanitaria

16 R.S.A. e obblighi di comunicazione delle persone accolte

18 Fine vita: quando non è punibile l'aiuto al suicidio?

20 Il primo rapporto ISTAT sul mondo della disabilità: valore e limiti

22 Firmato il rinnovo del Contratto UNEBA

24 Colpo d'ala